

Circolare n. 05/24 del 15 settembre: **“Patente a crediti” settore edile ed affini**

Alla spettabile Clientela

A partire dal 1 ottobre 2024 tutti coloro che faranno accesso in un cantiere temporaneo o mobile, così come definito dall'articolo 89, comma 1, Dlgs 81/2008, dovranno dotarsi dell'innovativo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori denominato **patente a crediti**.

Il decreto PNRR 4 - D. Lgs. n. 19/2024 - ha riscritto, l'art. 29 e l'art. 27 del D. Lgs. n. 81/2008, attuando il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti, con lo scopo di verificare il **rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro**, nonché funzione abilitante all'operatività all'interno dei cantieri.

I settori coinvolti

Il novellato testo dell'art. 27 del D. Lgs. n. 81/2008 recita: *“A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”*.

Non viene quindi affermato che l'obbligo ricade solo sui lavori edili, ma che riguarda tutte le imprese e tutti i lavoratori autonomi che operano nei cantieri indicati dal c.1, art. 89, D. Lgs. n. 81/2008, ovvero **“qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X”** al citato D. Lgs. n. 81/2008:

“lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. (...) Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile”.

In buona sostanza, all'interno dei cantieri in cui si svolga anche una sola delle lavorazioni indicate nel sopra riportato elenco di cui all'allegato X, la patente a crediti risulta obbligatoria per qualsivoglia impresa o lavoratore autonomo che svolga qualsiasi attività, edile e non, all'interno del cantiere medesimo.

A mero titolo di esempio, dovranno essere in possesso della patente a crediti anche le aziende che si occupano di lavorazioni metalmeccaniche, i montatori di infissi, gli addetti alle pulizie, gli addetti alla manutenzione del verde, etc... **in conclusione, chiunque acceda a cantieri a fini operativi.**

Il testo normativo **esclude** espressamente dall'obbligo della patente a crediti “coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale” nonché “le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36 del 2023”.

Il legislatore afferma inoltre che il sistema della patente a crediti potrà essere esteso ad altri ambiti di attività, individuati con futuro decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

Lavorazioni escluse

Per quanto riguarda le lavorazioni elettriche e similari, è opportuno segnalare che la lettera g-bis del c. 2, art. 88 del D.Lgs. n. 81/2008, esclude dall'applicazione dell'intero Capo I dedicato ai cantieri temporanei o mobili, i lavori relativi a "impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X".

In conseguenza di ciò, in attesa di più approfonditi chiarimenti, parrebbe ragionevole ritenere che, laddove le imprese e i lavoratori autonomi realizzino esclusivamente tali tipologie di impianti, senza occuparsi della realizzazione delle relative e strutturali opere edili, non siano soggetti all'obbligo della patente a crediti.

Al contrario, l'obbligo sussiste nel caso in cui il medesimo soggetto si occupi sia degli impianti che delle opere edili strettamente correlate e propedeutiche agli impianti stessi.

Operatività da porre in atto in attesa del decreto attuativo

In attesa della pubblicazione del Decreto Ministeriale attuativo in G.U., nonché dell'attivazione della specifica piattaforma per l'inoltro della richiesta di rilascio della patente, è opportuno che imprese e lavoratori autonomi si attivino per **verificare il possesso dei requisiti** necessari per ottenerla, poiché gli stessi potranno essere **autocertificati** in prima battuta e, nelle more del rilascio, la prova di aver inoltrato la richiesta costituirà titolo valido per poter operare:

- iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dalla normativa vigente;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva (**DURC**) in corso di validità;
- possesso del documento di valutazione dei rischi (**DVR**), nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale (**DURF**), nei casi previsti dalla normativa vigente;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti.

Laddove si dovessero riscontrare delle **irregolarità**, sarà opportuno attivarsi immediatamente per sanarle, in modo da essere pronti al "click day" del **1° ottobre 2024**.

Giova comunque ricordare, che la norma prevede una modalità di richiesta e di rilascio della patente a crediti esclusivamente telematica, mediante procedura operativa disponibile sul sito istituzionale dell'Ispettorato nazionale del lavoro: ad oggi tale funzionalità non è ancora stata resa disponibile, pertanto, anche qualora la pubblicazione in Gazzetta del decreto attuativo dovesse avvenire entro il 30 settembre prossimo, l'aggiornamento delle procedure telematiche disponibili sul sito dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro risulta condizione senza la quale non sarà possibile intraprendere il percorso di qualificazione di imprese e lavoratori autonomi operanti in cantieri temporanei o mobili.

Sanzioni a carico delle imprese e i lavoratori sprovvisti di patente valida

Infine, non resta che precisare che, sempre per quanto riguarda le sanzioni, il c.11 dell'art.27 del D.Lgs. n.81/2008, prevede che in mancanza della patente – o del documento equivalente – o di una patente con punteggio inferiore a quindici crediti, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili si applica una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000. Per altro in tale fattispecie come sanzione accessoria è prevista anche l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al D. Lgs. n.36/2023 (Codice dei contratti pubblici) per un periodo di sei mesi.

Al fine dunque di essere preparati all'ossequio del nuovo disposto normativo si consiglia soprattutto un contatto con il proprio consulente sulla Sicurezza al fine di approfondire gli opportuni aspetti.

Allegando alla presente sintesi del nuovo sistema di "Patente a crediti" si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento cogliendo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Ivrea, 18 settembre 2024

STUDIO CHIADÒ FIORIO SAS STP

dott. Chiadò Fiorio Christian



IL NUOVO SISTEMA DELLA PATENTE A CREDITI IN SINTESI

(art. 29, c.19, D.L. n.19/2024; art.27 D.Lgs. n.81/2008)

Campo di applicazione	<ul style="list-style-type: none"> • Cantieri temporanei o mobili di cui all'art.89, c.1, lett. a), del D.Lgs. n.81/2008 • È obbligatoria sia per le imprese (esecutrici, affidatarie, subappaltatrici) che per i lavoratori autonomi che intendono operare all'interno di tali cantieri
Casi di esclusione	<ul style="list-style-type: none"> • Imprese e lavoratori autonomi che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuali • Imprese che sono in possesso dell'attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III
Requisiti previsti per il rilascio della patente a crediti	<ol style="list-style-type: none"> a) iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. n.81/2008; c) possesso del DURC in corso di validità; d) possesso del DVR nei casi previsti dalla normativa vigente; e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'art.7-bis, c. 5 e 6, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente; f) avvenuta designazione del RSPP, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Rilascio della patente	<ul style="list-style-type: none"> • La patente, rilasciata in formato digitale dall'Ispettorato nazionale del lavoro, previa presentazione dell'autocertificazione del possesso dei requisiti
Informazioni sulla patente	<ul style="list-style-type: none"> • Per ciascuna patente sono disponibili sul portale le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none"> - dati identificativi della persona giuridica, dell'imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente; - dati anagrafici del soggetto richiedente la patente; - data di rilascio e numero della patente; - punteggio attribuito al momento del rilascio; - punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale; - eventuali provvedimenti di sospensione della patente; - eventuali provvedimenti definitivi ai quali consegue la decurtazione dei crediti
Struttura dei crediti	<ul style="list-style-type: none"> • Crediti base: 30 crediti attribuiti al momento di rilascio della patente • Crediti per storicità dell'azienda: fino a 30 crediti complessivi, di cui fino a 10 crediti attribuiti al momento del rilascio della patente - in base alla data di iscrizione del soggetto alla CCIAA e secondo la tabella annessa al decreto attuativo - incrementabili di ulteriori 20 attribuiti dopo il rilascio in caso di mancata decurtazione nel tempo del punteggio per le violazioni • Ulteriori 40 crediti attribuibili nel tempo per attività, investimenti o formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Numero minimo di crediti per operare e recupero	<ul style="list-style-type: none"> • 15 crediti • Previsto il recupero fino a 15 crediti attraverso percorsi di formazione e valutazione da parte di un'apposita Commissione
Decurtazione dei crediti	<ul style="list-style-type: none"> • Le decurtazioni del punteggio sono disposte dall'INL in caso di violazioni delle norme sulla salute e la sicurezza sul lavoro previste dall'allegato I-bis al D.Lgs. n.81/2008 • La decurtazione avviene a seguito di provvedimenti definitivi
Sospensione cautelare del cantiere	<ul style="list-style-type: none"> • La sospensione cautelare della patente fino a dodici mesi è disposta dall'INL, qualora in cantiere si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale
Sanzioni	<ul style="list-style-type: none"> • Sono previste diverse sanzioni, anche per il committente in caso di mancata verifica del possesso della patente • In mancanza della patente o di una patente con punteggio inferiore a 15 crediti, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili si applica una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000
Estensione della patente a crediti ad altri settori produttivi	<ul style="list-style-type: none"> • La patente potrà essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con apposito Decreto del Ministro del Lavoro e P.S. sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative
Entrata in vigore	<ul style="list-style-type: none"> • 1° ottobre 2024